

**Ipotesi di Contratto**  
**relativo alla sequenza contrattuale sul**  
**Contratto di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010**  
**(art. 178, comma 1, lett. g del CCNL 18/01/2024)**

**IPOTESI DI CONTRATTO  
RELATIVO ALLA SEQUENZA CONTRATTUALE SUL  
CONTRATTO DI RICERCA ex ART. 22 LEGGE N. 240/2010  
(ART. 178, COMMA 1, LETT. G DEL CCNL 18/01/2024)**

Il giorno 09/10/2024 alle ore 9:30 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata Ipotesi di contratto relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL 18/01/2024).

Per l'A.Ra.N. il Presidente, Cons. Antonio Naddeo *firmato*

Per le Organizzazioni sindacali

Per le Confederazioni

CISL FSUR *firmato*

CISL *firmato*

FLC CGIL *firmato*

CGIL *firmato*

FED. UIL SCUOLA RUA *firmato*

UIL *firmato*

SNALS CONFSAL *firmato*

CONFSAL *firmato*

FED. GILDA UNAMS *firmato*

CGS *firmato*

ANIEF *firmato*

CISAL *firmato*

Il 50+1% è raggiunto a CISL, SNALS, GILDA e ANIEF. Quindi, la firma di CGIL e UIL era assolutamente inutile. Quindi è una firma CONVINTA.

## Art. 1

### Oggetto, campo di applicazione, effetti

1. Il presente contratto è sottoscritto nell'ambito di una specifica sequenza contrattuale prevista all'art. 178 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021.
2. Le disposizioni del presente contratto si applicano esclusivamente al personale di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall'art. 14, comma 6-septies del D.L. 30/04/2022 n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79 (di seguito legge 240/2010).
3. L'art. 22, al comma 6, della legge 240/2010 **demanda** alla contrattazione collettiva esclusivamente **l'individuazione dell'“importo del contratto di ricerca”** ivi disciplinato. Conseguentemente **al personale di cui al comma 2 non si estendono automaticamente tutte le altre norme contrattuali previste dal CCNL 18 gennaio 2024 nonché dagli altri CCNL del comparto o dell'area Istruzione e ricerca o di altri comparti o aree in essi confluite.** Quindi, il contratto NON E' un contratto ed in quanto tale non è un TD. Sottolineiamo che **NESSUN DIRITTO E' AUTOMATICO**
4. Gli effetti della presente sequenza contrattuale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
5. La sottoscrizione della presente sequenza contrattuale non determina alcun effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.

La UIL rimane non rappresentativa. Poteva anche non firmare!

## Art. 2

### Contratto di ricerca

1. **L'importo** del contratto di ricerca di cui all'art. 22, comma 6, della legge 240/2010 **è definito dal singolo ente** in ragione dell'impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 22 della legge 240/2010. **Esiste un minimo, tutto è discrezionale all'ente!**
2. In ogni caso l'importo del contratto di cui al comma 1 non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 22, comma 6, ultimo periodo, della legge 240/2010.

4. Ferme restando specifiche norme di settore, i contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.